



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 15

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 2222/2016

UDIENZA DEL

12/06/2017 ore 15:00

N°

2958/2017

PRONUNCIATA IL:

12/06/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

05/07/2017

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Salvatore CAVALERI

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CRAVEIA	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAFFEY	MARIA TERESA	Relatore
<input type="checkbox"/>	AONDIO	GIULIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2222/2016
depositato il 13/04/2016

- avverso la sentenza n. 10083/2015 Sez:12 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T018980000 IVA-ALTRO 2012
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T018981000 TRIB.ERARIALI 2012

Con atto di appello in data 13.04.2016, il signor [REDACTED] ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 12[^], n. 10083 del 14.12.2015, pubblicata in data 18.06.2015, che ha respinto il ricorso proposto avverso la l'avviso di liquidazione n. 2012IT01890000, per imposta di registro 2012, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, a seguito di decadenza delle agevolazioni fiscali per "prima casa", richieste nell'atto di acquisto di immobile ad uso abitativo.

La sentenza ha respinto il ricorso, considerando che il contribuente, nel 2002, aveva acquistato un immobile come prima casa, usufruendo delle agevolazioni e nel 2010 lo aveva posto in vendita tramite intermediario, ma senza esito. Il 16.10.2012, il signor [REDACTED] aveva rilasciato mandato senza rappresentanza al coniuge, per l'alienazione del suddetto immobile e, in data 22.10.2012, aveva acquistato un nuovo immobile, usufruendo ancora una volta delle agevolazioni come prima casa. La C.T.P. ha ritenuto che l'operazione realizzata dal contribuente dimostrasse un disegno elusivo e di manipolazione degli schemi ordinari, senza che lo stesso avesse opposto valide ragioni economiche di natura extrafiscali, in grado di giustificare le operazioni compiute. Il trasferimento dal mandante al mandatario avrebbe avuto la funzione della futura alienazione a terzi.

Il contribuente ha impugnato la decisione, premettendo in fatto di avere rilasciato mandato senza rappresentanza per il trasferimento dell'immobile in questione alla moglie, signora [REDACTED], con rogito in data 16.10.2012 e di avere successivamente acquistato altro appartamento, con rogito in data 24.10.2012, con contestuale atto di mutuo e costituzione di ipoteca, fruendo delle agevolazioni prima casa. Egli pone dapprima il dubbio che la sentenza, pubblicata nella stessa data dell'udienza, sia stata predisposta prima della discussione collegiale. Ne assume poi l'erroneità e la contraddittorietà, assumendo che la decisione avrebbe acriticamente recepito la tesi dell'Ufficio, confondendo il mandato a vendere di beni mobili con il mandato a vendere di beni immobili. Sul punto, richiama la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 28/E del 22.03.2008. Insiste col sostenere di non avere

posseduto alcun immobile nel momento dell'acquisto dell'immobile su cui é stata applicata l'imposta. Conclude quindi perché questa Commissione dichiari, preliminarmente, la nullità dell'avviso impugnato e, nel merito, l'illegittimità degli avvisi opposti, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

L'appellata Agenzia si è costituita in giudizio, depositando controdeduzioni in data 17.05.2016, in cui ha contestato l'eccezione del contribuente appellante relativa al deposito della sentenza contestualmente alla discussione, ritenendola un'illazione piuttosto che un'eccezione. Nel merito, l'Agenzia contesta le censure che il contribuente muove alla decisione, considerato che il primo giudice non é incorso in alcun errore, né in alcuna confusione tra il mandato a vendere di beni mobili e il mandato a vendere di beni immobili. Nel concreto si é realizzato un mandato a vendere senza rappresentanza, con effetti non solo reali, ma anche obbligatori, ciò comportando una violazione, da parte del signor [REDACTED], delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni per acquisto di prima casa. L'Agenzia appellata ha quindi concluso per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna, sono stati presenti i difensori delle parti, i quali hanno insistito sulle proprie istanze e conclusioni e la causa é stata affidata alla decisione del Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 L'appello del contribuente è infondato e non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.

Priva di pregio é in primo luogo la contestazione, che in effetti, non è stata formulata come un'eccezione, relativa al deposito della sentenza nella stessa data dell'udienza, posto che nessuna disposizione normativa impedisce tale contestualità e la mera illazione non costituisce eccezione.

Quanto al merito, effettivamente l'operazione posta in essere dal signor [REDACTED], rappresentata dall'aver rilasciato mandato senza rappresentanza al coniuge, per l'alienazione dell'immobile (in data 16.10.2012) e di avere a distanza di poco tempo,

acquistato un nuovo immobile (in data 24.10.2012) configura una pratica abusiva.

La Suprema Corte in una sua recente decisione (Cassazione civile, sez. 6^a, n. 9610/13.04.2017) ha richiamato la Corte di Giustizia (Corte giust, in causa Klub OOD, punto 48; Corte giust. 21 febbraio 2006, C- 255/02, Halifax ed altri, punti 74 e 75), che costantemente ribadisce che, perché si possa parlare di pratica abusiva, occorrono due condizioni: da un lato, le operazioni devono, nonostante applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva IVA e della legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all'obiettivo perseguito da queste disposizioni; dall'altro, deve risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale dell'operazione controversa è l'ottenimento di un vantaggio fiscale.

In effetti, l'operazione realizzata dal contribuente risponde ai requisiti sopraindicati; il rilascio del mandato senza rappresentanza al coniuge, l'alienazione dell'immobile (in data 16.10.2012) e l'acquisto a distanza di poco tempo di un nuovo immobile 24.10.2012 configurano pratica abusiva.


La Suprema Corte (Cass. 4603/2014) ha altresì affermato, in punto onere della prova, che "costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire quel risultato fiscale".

Nel caso di specie, l'Ufficio ha assolto al suo onere, considerato che ha ripercorso l'operazione posta in essere dal contribuente (pagg. 3, 4 avviso liquidazione), giungendo alla logica conclusione che la stessa fosse stata posta in essere per ottenere un vantaggio fiscale.

Infatti, secondo la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, n. 14695/14.07.2015)

l'intestazione fiduciaria di un bene -frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante- comporta che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall'obbligo, "inter partes", del ritrasferimento al soggetto fiduciante, oppure al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del "pactum fiduciae", laddove manca in detta figura qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest'ultimo si rivela soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante.

Al contrario, non rileva, ai fini qui considerati, quanto sostenuto dal contribuente nell'atto di appello sulla ritenuta confusione che l'Ufficio avrebbe effettuato tra mandato a vendere di beni mobili e mandato a vendere di beni immobili e quindi neppure rileva il richiamo alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 28/E del 22.03.2008.



A prescindere dal fatto che tale Circolare é riferita all'imposta di successione e donazioni, ipotesi non riferibili al caso di specie, si osserva che il negozio fiduciario ha come caratteristica quella di realizzare -mediante un collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio- un'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente che nel caso d'interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (così Cassazione civile, sez. 1^a, n. 17785/08.09.2015).

Ciò é per l'appunto quello che si é verificato nel caso in questione.

Peraltro, questa Commissione, per le tutte ragioni esposte, non ritiene di condividere l'orientamento manifestato dalla sentenza di altra C.T.R., prodotta in causa dal contribuente con la memoria depositata in data 16.05.2017 e respinge l'appello del contribuente, con

conseguente conferma della sentenza dei primi giudici.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, in complessivi euro 1.739,50=, come da minimi tabellari, ai sensi del D.M. n. 77/2014.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, sez. 15^


definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal signor [REDACTED]

Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione 12^, n. 10083 del 14.12.2015, pubblicata in data 18.06.2015, che ha respinto il ricorso proposto avverso l'avviso di liquidazione n. 20121T01890000, per imposta di registro 2012, emesso a seguito di decadenza delle agevolazioni fiscali per "prima casa", richieste nell'atto di acquisto di immobile ad uso abitativo.

Condanna l'appellante signor [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, come da motivazione.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2017.

Il Presidente



Il Relatore

